

DELIBERAZIONE N. 215 DEL 11/03/2025	
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL RINNOVO DELL' ACCORDO TRA GLI ISTITUTI FISIO-TERAPICI OSPITALIERI E L' AZIENDA OSPEDALIERA SANT' ANDREA DI ROMA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OFTALMOLGIA NELL' AMBITO DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE	
<p>Esercizi/o e conto .</p> <p>Centri/o di costo .</p> <p>- Importo presente Atto: € .</p> <p>- Importo esercizio corrente: € .</p> <p>Budget</p> <p>- Assegnato: € -</p> <p>- Utilizzato: € -</p> <p>- Residuo: € -</p> <p>Autorizzazione n°: -</p> <p>Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista</p>	<p>STRUTTURA PROPONENTE</p> <p>UOSD Servizio Amministrativo Ricerca</p> <p>Il Dirigente Responsabile</p> <p>Andrea Scotti</p> <p>Responsabile del Procedimento</p> <p>Federica Struglia</p> <p>L'Estensore</p> <p>Federica Struglia</p> <p>Proposta n° DL-166-2025</p>
<p>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p>Positivo</p> <p>Data 07/03/2025</p> <p>IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto</p>	<p>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>Positivo</p> <p>Data 06/03/2025</p> <p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli</p>
<p>Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 26/02/2025 Positivo</p> <p>Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fagnoli data 03/03/2025 Positivo</p>	
<p>La presente deliberazione si compone di n° 9 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:</p> <p>Allegato 1 Accordo AOUSA-IFO per prestazioni oculistiche sperimentazioni cliniche</p> <p>Allegato 2 ALLEGATO A all'accordo AOUSA-IFO -Tariffe prestazioni oculistiche</p>	

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

- Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la Legge Regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025, avente ad oggetto: *“Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”*;
- Vista la Deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 e dell'insediamento del Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Viste le Deliberazioni n. 212 del 16 marzo 2022 e n. 367 del 23 aprile 2024 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo e la Dott.ssa Costanza Cavuto quale Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 8 maggio 2020 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l'Istituto San Gallicano (ISG);
- Visto il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 “Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso clinico”;
- Visto il Decreto Legislativo 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (G.U. n. 241 del 13.09.2012) convertito, con modificazioni dalla L. 08 novembre 2012, n. 189 (in S.O. n.201, relativo alla G.U. n. 263 del 10.11.2012);

- Vista la Deliberazione n. 291 del 23 aprile 2018 avente ad oggetto: “Approvazione ed adozione del nuovo Regolamento delle Sperimentazioni Cliniche di fase 2, 3 e 4, e degli studi osservazionali degli I.F.O.”, integrata con successivo Provvedimento n. 470 del 29 maggio 2019;
- Visto il Regolamento (UE) n. 536/2014 del parlamento europeo e del consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, che abroga la direttiva 2001/20/CE;
- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/20 della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle norme e delle procedure per la cooperazione degli Stati membri nella valutazione della sicurezza delle sperimentazioni cliniche;
- Premesso che con provvedimento n. 626 del 4 luglio 2012 è stata stipulata una convenzione tra gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri e l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea per consulenze specialistiche di oftalmologia nell’ambito delle sperimentazioni cliniche, rinnovata in seguito con delibere n. 696 del 28 agosto 2013, n. 363 del 15 maggio 2015, n. 215 del 21 marzo 2017 e n. 421 del 17 maggio 2019;
- Considerato che perdura la necessità da parte degli IFO di usufruire delle attività oggetto della convenzione di cui trattasi, consistenti nelle visite oftalmologiche da parte di un medico specialista in oculistica dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e nella esecuzione di esami strumentali presso gli ambulatori della stessa Azienda, ai pazienti arruolati in alcuni dei protocolli di sperimentazioni cliniche che richiedono approfondimenti oculistici non eseguibili, al momento, presso gli IFO;
- Preso atto che l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea si è dichiarata disponibile ad eseguire, secondo le necessità, le visite oculistiche ai pazienti arruolati negli studi clinici presso gli ambulatori degli IFO e, ove necessario, ad effettuare gli eventuali esami strumentali presso l’ambulatorio di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea;
- Vista la nota Prot. 15287 del 17 novembre 2022 con la quale gli IFO hanno richiesto al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea il rinnovo della convenzione di cui trattasi;
- Visto il provvedimento n. 1452 del 23 dicembre 2022 con il quale l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea ha deliberato la stipula della consulenza di cui trattasi;
- Vista la proposta di accordo negoziata tra gli IFO e l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, finalizzata e sottoscritta in data 14 marzo 2023;
- Tenuto conto che l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea ha stabilito di richiedere agli IFO gli stessi rimborsi previsti dagli accordi precedenti per detta consulenza, secondo quanto indicato dal prospetto (Allegato A) parte integrante del contratto e di seguito riportato:

prestazione	sede	tariffa richiesta	comprende
visita basale	IFO	180,00	a) Esame del visus, 2) Tonometria, 3) Esame alla lampada a fessura. 4) Esame del fondo (non foto)
flurangiografia	AOS A	250,00	SINGOLO
angiografia al verde di indocianina	AOS A	350,00	Con flurangiografia 2 coloranti
OCT (tomografia a coerenza ottica)	AOS A	180,00	
ERG (elettroretinogramma)	AOS A	200,00	
PEV (potenziali evocati visivi)	AOS A	150,00	
ecografia bulbare orbitaria	AOS A	150,00	
topografia corneale	AOS A	150,00	
pachimetria e microscopia endoteliale	AOS A	100,00	
perimetria computerizzata (studio del campo)	AOS A	100,00	
FDT (studio del campo visivo)	AOS A	100,00	
GDX (studio del nervo ottico)	AOS A	100,00	
senso cromatico	AOS A	100,00	
schermo di Hess	AOS A	150,00	
microscopia confocale	AOS A	100,00	
Test di Schirmer	AOS A	70,00	
studio della motilità	AOS A	100,00	Ortottista
esoftalmometria	AOS A	70,00	

Foto del fondo a colori	AOS A	150	
Tonometria	AOS A	70	

Considerato che l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea emetterà, nei confronti degli IFO, apposite fatture elaborate in base alle tariffe sopra riportate ed ai riepiloghi delle prestazioni effettuate dal medico specialista in oculistica dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea;

che gli IFO, tramite il Clinical Trials Center verificheranno la legittimità delle somme da corrispondere per l'attività svolta, avvalendosi anche della collaborazione degli sperimentatori responsabili degli studi clinici;
 che tale attività trova copertura finanziaria negli importi appositamente corrisposti per le visite oculistiche nell'ambito di sperimentazioni cliniche dai Promotori;

che gli importi dovuti verranno corrisposti dagli IFO all'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, successivamente all'accertamento dell'avvenuto introito delle somme dovute dai Promotori per le attività di consulenza oculistica;

Preso atto che la convenzione ha una durata anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2023 con scadenza fissata al 31 dicembre 2025;

Considerato che tutte le condizioni già sottoscritte con l'accordo rimangono invariate;

Ritenuto pertanto necessario prendere atto del rinnovo dell'accordo tra gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri e l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma per l'attività di prestazioni in oftalmologia nell'ambito di sperimentazioni cliniche, nel testo della convenzione che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

di prendere atto del rinnovo dell'accordo tra gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri e l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma per l'attività di prestazioni in oftalmologia nell'ambito di sperimentazioni cliniche, nel testo della convenzione che, allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che gli IFO corrisponderanno gli stessi rimborsi previsti dagli accordi precedenti per detta consulenza, secondo quanto indicato dal prospetto (Allegato A) parte integrante del contratto e di seguito riportato:

prestazione	sede	tariffa richiesta	comprende
visita basale	IFO	180,00	a) Esame del visus, 2) Tonometria, 3) Esame alla lampada a fessura. 4) Esame del fondo (non foto)
flurangiografia	AOS A	250,00	SINGOLO
angiografia al verde di indocianina	AOS A	350,00	Con flurangiografia 2 coloranti
OCT (tomografia a coerenza ottica)	AOS A	180,00	
ERG (elettroretinogramma)	AOS A	200,00	
PEV (potenziali evocati visivi)	AOS A	150,00	
ecografia bulbare orbitaria	AOS A	150,00	
topografia corneale	AOS A	150,00	
pachimetria e microscopia endoteliale	AOS A	100,00	
perimetria computerizzata (studio del campo)	AOS A	100,00	
FDT (studio del campo visivo)	AOS A	100,00	
GDX (studio del nervo ottico)	AOS A	100,00	
sensu cromatico	AOS A	100,00	
schermo di Hess	AOS A	150,00	
microscopia confocale	AOS A	100,00	
Test di Schirmer	AOS A	70,00	

studio della motilità	AOS A	100,00	Ortottista
esoftalmometria	AOS A	70,00	
Foto del fondo a colori	AOS A	150	
Tonometria	AOS A	70	

di prendere atto che l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea emetterà, nei confronti degli IFO, apposite fatture elaborate in base alle tariffe sopra riportate ed ai riepiloghi delle prestazioni effettuate dal medico specialista in oculistica dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea;

di prendere atto che gli IFO, tramite il Clinical Trials Center, verificheranno la legittimità delle somme da corrispondere per l'attività svolta, avvalendosi anche della collaborazione degli sperimentatori responsabili degli studi clinici;

di prendere atto che tale attività trova copertura finanziaria negli importi appositamente corrisposti per le visite oculistiche nell'ambito di sperimentazioni cliniche dai Promotori;

di prendere atto che gli importi dovuti verranno corrisposti dagli IFO all'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, successivamente all'accertamento dell'avvenuto introito delle somme dovute dai Promotori per le attività di consulenza oculistica;

di prendere atto che la convenzione ha una durata anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2023 con scadenza fissata al 31 dicembre 2025;

di prendere atto che tutte le condizioni già sottoscritte con il contratto rimangono invariate;

La Struttura proponente curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Andrea Scotti

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*PRESA D’ATTO DEL RINNOVO DELL’ ACCORDO TRA GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI E L’AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA DI ROMA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OFTALMOLGIA NELL’AMBITO DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ACCORDO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA E GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA OCULISTICA NELL'AMBITO DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE CONDOTTE DAGLI IFO.

TRA

l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea (d'ora innanzi denominata AOUSA o Azienda) - P.I. 06019571006 – con sede legale in Roma Via di Grottarossa, 1035/1039 – nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Daniela Donetti domiciliato per la carica come sopra;

E

gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (d'ora innanzi denominati IFO) P.I. 01033011006 con sede legale in Roma Via Elio Chianesi, 53 - nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Marina Cerimele, domiciliato per la carica come sopra;

PREMESSO

- che gli IFO con nota prot. AOUSA n. 26330 del 18/11/2022 hanno espresso la volontà di proseguire la collaborazione in essere dal 2012 per l'effettuazione di consulenze oculistiche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in fase di attivazione, per farmaci di nuova generazione risultati potenzialmente tossici a livello oculare, avvalendosi di un Dirigente Medico specialista in Oftalmologia dell'AOUSA;
- che l'AOUSA ha espresso la propria disponibilità individuando un Dirigente Medico, titolare e supplente, specialista in Oftalmologia, ritenuto idoneo ad effettuare presso gli IFO le visite oculistiche nonché ad eseguire presso l'Azienda gli eventuali esami strumentali, al di fuori dell'orario di servizio nel rispetto della preminenza e della prevalenza dell'attività istituzionale;
- che l'AOUSA ha espresso la propria disponibilità ad effettuare gli eventuali esami strumentali presso l'ambulatorio di Oculistica al di fuori degli orari previsti per l'attività assistenziale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente atto;

Art. 2

L'oggetto dell'accordo è l'esecuzione di prestazioni di Oftalmologia come da elenco di cui all'allegato A.

Di tali prestazioni, la prima è svolta dal professionista dell'AOUSA presso gli IFO, le altre, qualora se ne evidenziasse la necessità, dovranno essere effettuate presso l'ambulatorio di Oculistica dell'AOUSA, che è fornito delle necessarie apparecchiature;

Art. 3

L'AOUSA si impegna a mettere a disposizione degli IFO, un proprio medico specialista in oftalmologia, nonché il proprio ambulatorio di Oculistica, al di fuori degli orari previsti per l'attività assistenziale, per l'effettuazione di consulenze oculistiche nell'ambito di sperimentazioni cliniche svolte presso gli IFO;

Art. 4

L'attività, di cui ai precedenti articoli sarà svolta secondo le modalità indicate nel presente atto nel rispetto della preminenza e della prevalenza dell'attività istituzionale cui l'Azienda è deputata. Il Dirigente Medico individuato dall'AOUSA quindi presterà la propria attività, al di fuori dell'orario di servizio con turni compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro dell'Azienda di appartenenza, attività che non dovrà interferire e/o ritardare quella istituzionale.

Art. 5

Con cadenza semestrale, il Dirigente Medico dell'AOUSA, in qualità di Coordinatore, invierà alla mail del protocollo generale dell'AOUSA – pgenerale@ospedalesantandrea.it il riepilogo delle attività erogate, ovvero un resoconto delle visite e degli esami effettuati per conto degli IFO specificando il personale utilizzato e gli importi, secondo quanto indicato nell'allegato A, dettagliando la tipologia e il volume delle prestazioni effettuate, controfirmato dal Responsabile degli IFO che si è avvalso della consulenza;

L'Azienda emetterà nei confronti degli IFO apposita fattura calcolata sulla base delle tariffe di cui al citato allegato A.

Gli IFO si impegnano al pagamento di tali somme entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, dopo aver verificato l'effettivo versamento delle somme corrispondenti da parte degli Sponsor. Tale corrispettivo sarà riversato dall'Azienda al personale avente diritto quale prestatore della consulenza, al netto dei costi sostenuti per le spese generali quantificati in un valore pari al 30% e secondo le modalità fissate e nei termini di cui al vigente CCNL Area Sanità;

Art. 6

Per quanto riguarda gli aspetti assicurativi gli IFO si impegnano ad inserire nella copertura assicurativa delle sperimentazioni cliniche, citate in premessa, l'attività di cui ai punti 2 e 3, copertura assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attività di sperimentazione, e alle visite ed esami oftalmologici ad esse connesse.

L'AOUSA garantirà la copertura assicurativa per il risarcimento di eventuali danni per RCT per eventi dannosi eventualmente arrecati agli utenti da parte del proprio Dirigente Medico nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi del vigente CCNL Area Sanità.

Art. 7

Il trattamento dei dati personali relativi al presente accordo sarà garantito nel rispetto della normativa prevista dal G.D.P.R. 679/2016 (Regolamento Europeo) e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) novellato dal D.Lgs. 101/2018.

Gli IFO, in qualità di titolari del trattamento dei dati, provvederà a nominare quale persona autorizzata, ai sensi dell'Art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il professionista dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea che svolgerà l'attività nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 8

Gli IFO nominano Responsabile dell'attività oggetto del presente accordo il Clinical Trials Center degli IFO;

Art. 9

La convenzione avrà validità di anni 3 a decorrere dal 1° gennaio 2023 con scadenza fissata al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata dietro accordo scritto tra le parti, notificato entro trenta giorni dalla scadenza.

Si dispone, inoltre, di ratificare l'attività di consulenza svolta presso gli IFO dal Dirigente Medico oculista dell'AOUSA dalla data di scadenza della precedente convenzione 19/06/2022 nel fino alla sottoscrizione del presente atto.

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi.

Art. 10

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Le eventuali spese di bollo e registrazione sono a carico delle parti interessate.

Art. 11

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà competente il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto,

Roma, lì _____

per l'Azienda ospedaliero-universitaria S. Andrea

Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Donetti

per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marina Cerimele

ALLEGATO A

Tariffe accordo AOSA-IFO per prestazioni oculistiche

prestazione	sede	tariffa richiesta	comprende
visita basale	IFO	180,00	a) Esame del visus, 2) Tonometria, 3) Esame alla lampada a fessura. 4) Esame del fondo (non foto)
flurangiografia	AOSA	250,00	SINGOLO
angiografia al verde di indocianina	AOSA	350,00	Con flurangiografia 2 coloranti
OCT (tomografia a coerenza ottica)	AOSA	180,00	
ERG (elettroretinogramma)	AOSA	200,00	
PEV (potenziali evocati visivi)	AOSA	150,00	
ecografia bulbare orbitaria	AOSA	150,00	
topografia corneale	AOSA	150,00	
pachimetria e microscopia endoteliale	AOSA	100,00	
perimetria computerizzata (studio del campo)	AOSA	100,00	
FDT (studio del campo visivo)	AOSA	100,00	
GDX (studio del nervo ottico)	AOSA	100,00	
senso cromatico	AOSA	100,00	
schermo di Hess	AOSA	150,00	
microscopia confocale	AOSA	100,00	
Test di Schirmer	AOSA	70,00	
studio della motilità	AOSA	100,00	Ortottista
esoftalmometria	AOSA	70,00	
Foto del fondo a colori	AOSA	150	

Tonometria	AOSA	70	
------------	------	----	--